



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2011^(*)

Disposizioni per la programmazione e la realizzazione di interventi
in materia logistica e di autotrasporto

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

^(**) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Uno dei punti fondamentali del programma dell'attuale Governo è la realizzazione di infrastrutture necessarie al nostro Paese sia dal punto di vista dello sviluppo economico sia per una nuova definizione della posizione geopolitica dell'Italia. Tuttavia vengono riscontrate continuamente difficoltà che rallentano tale processo, dovute soprattutto alle procedure, intese come momento centrale di definizione dei rapporti tra Governo, regioni ed enti locali. Pertanto si rende necessario procedere al potenziamento delle infrastrutture e al miglioramento delle gestioni secondo un sistema a rete, configurato per assicurare l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Alcune condizioni di base, volte alla predisposizione di un'organica politica di infrastrutture del Paese, sono già state realizzate, come si può evincere dall'individuazione delle macro-aree logistiche.

Il presente disegno di legge vede come protagonista il Piano della logistica, che avrà il compito di unificare la direzione della strategia delle infrastrutture e delle politiche di gestione in ambiti territoriali competitivi. A tale scopo è indispensabile che la Consulta

generale per l'autotrasporto e per la logistica, definita nei suoi compiti dalla legge delega n. 32 del 2005 e dal decreto legislativo attuativo n. 284 del 2006, sia dotata di strumenti operativi volti alla concreta realizzazione di una strategia di sviluppo. Tali strumenti si rendono necessari al fine di attivare nel Paese una programmazione non più circoscritta al livello nazionale, ma orientata all'identificazione di obiettivi idonei a portare l'Italia nelle reti europea e mondiale degli scambi prevedendo modalità di trasporto «a sistema». In quest'ottica gli approfondimenti progettuali ed economico-finanziari diventano indispensabili ai fini delle scelte di intervento, soprattutto per quei progetti che si vuole portare al rango di progetti di interesse nazionale e internazionale. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica è lo strumento idoneo a coniugare gli interessi della logistica pubblica e quelli della logistica privata in un contesto economico-territoriale che assume la logica dei sistemi. Per fare fronte a tali problematiche è stata predisposta la presente proposta di legge di attuazione del Patto e del Piano della logistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2011, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede all'individuazione dei progetti dichiarati di interesse nazionale, in materia di logistica e di autotrasporto, da attuare nel triennio successivo e di competenza statale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, per ciascuna delle macro-aree individuate dal Piano della logistica, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 44/06 del 22 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2006.

2. Entro tre mesi dall'individuazione dei progetti di cui al comma 1, le regioni interessate promuovono la conclusione di accordi di programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la completa realizzazione dei medesimi progetti.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quadro organico dei progetti individuati ai sensi del comma 1 e, previa approvazione da parte della medesima Conferenza, provvede alla sua approvazione e al suo inseri-

mento nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

Art. 2.

1. Il CIPE individua le fonti e gli impieghi dei finanziamenti relativi ai progetti approvati ai sensi dell'articolo 1.

2. Nell'individuazione dei finanziamenti prevista ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo al CIPE di dichiarare le forme di coinvolgimento pubblico per ciascuna macro-area individuata dal Piano della logistica di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Gli interventi previsti dai progetti approvati ai sensi dell'articolo 1 sono sottoposti, ogni sei mesi, a monitoraggio da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica allo scopo di verificare la coerenza tra il programma dei lavori e l'avanzamento degli stessi da parte dei singoli soggetti attuativi.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzia ritardi o rallentamenti, le autorità competenti provvedono ai sensi di legge.

3. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica fornisce il proprio supporto alle politiche per il potenziamento dell'intermodalità e del trasporto combinato terrestre e marittimo attraverso la predisposizione di programmi triennali di intervento da presentare al Governo ai fini del loro inserimento nel DPEF.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.